

Estratto

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

dell'11 novembre 2020

Sezione 4: Proscioglimento anticipato, reincorporazione e riammissione

Art. 20 Proscioglimento anticipato

- ¹ Su richiesta di un'organizzazione partner, possono essere prosciolti anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile:
 - a. i membri di un'organizzazione partner impiegati a titolo di attività principale che sono indispensabili per quest'ultima;
 - b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza.
- ² Sono considerati organizzazioni partner:
 - a. i corpi di polizia cantonali e comunali;
 - b. i corpi pompieri e i centri d'intervento;
 - c. le organizzazioni della sanità pubblica, in particolare cliniche e ospedali pubblici e privati, gli istituti e le case di cura, gli istituti per l'esecuzione di pene detentive nonché i servizi di salvataggio;
 - d. i servizi tecnici che assicurano l'esercizio delle infrastrutture critiche.
- ³ Un proscioglimento anticipato dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile è accordato unicamente se:
 - a. l'attività prevista presso l'organizzazione partner non può essere svolta altrimenti e la relativa funzione non può essere assunta da un'altra persona;
 - b. il milite interessato dà il suo consenso.

Art. 21 Procedura

- ¹ La domanda di proscioglimento anticipato deve essere sottoposta all'organo cantonale responsabile della protezione civile. La domanda deve essere corredata della dichiarazione del milite in cui concorda con il proscioglimento anticipato.
- ² L'organo cantonale responsabile della protezione civile emette una decisione in merito al proscioglimento anticipato e la comunica senza indugio:
 - a. alla persona interessata indicando le possibilità di fare opposizione;
 - b. all'organizzazione partner interessata;
 - c. all'organo responsabile della protezione civile del luogo di domicilio del milite in questione.

Art. 22 Reincorporazione

- ¹ Se il motivo del proscioglimento anticipato viene a cadere, l'organizzazione partner lo deve comunicare all'organo cantonale responsabile della protezione civile. Questo trasmette la comunicazione all'organo responsabile della protezione civile del luogo di domicilio del milite.
- ² L'organizzazione partner deve indicare nella comunicazione il motivo per cui non necessita più della persona in questione. Essa precisa, se del caso, che i presupposti per un proscioglimento anticipato mancano solo temporaneamente.
- ³ Sono considerati motivi di reincorporazione in particolare:
 - a. l'incorporazione in un'altra funzione che non dà diritto al proscioglimento anticipato;
 - b. la concessione di un congedo non pagato della durata superiore ai sei mesi;
 - c. la cessazione del rapporto di lavoro.
- ⁴ L'organo cantonale responsabile della protezione civile prende una decisione in merito alla reincorporazione e la comunica senza indugio:
 - a. alla persona interessata, indicando le possibilità di fare opposizione;
 - b. all'organizzazione partner interessata;
 - c. all'organo responsabile della protezione civile del luogo di domicilio del milite in questione.